

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **PCT e processo avanti al giudice di pace: la sottoscrizione in calce all'attestazione cartacea depositata in cancelleria deve essere necessariamente autografa e non digitale**

Non essendo operative nel giudizio di cassazione, così come nel processo avanti al giudice di pace, le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali, la sottoscrizione in calce all'attestazione cartacea depositata presso la cancelleria deve essere necessariamente autografa (manuale) e non digitale (la pronuncia in oggetto afferma che nella specie, in applicazione di tale principio, l'assenza di qualsivoglia sottoscrizione autografa negli atti notificati nell'ambito di un procedimento - come quello avanti al giudice di pace - in cui non è ancora attivo il processo civile telematico e nell'attestazione di conformità redatta dal legale con riferimento agli atti telematici depositati impone di ritenere fondata l'eccezione formulata da parte convenuta ed accolta dal giudice di prime cure relativa all'invalidità della notifica dell'atto di citazione e della procura alle liti, non redatte in formato p7m, osservando che avanti al Giudice di Pace non valgono le regole del processo civile telematico e le copie degli atti di cui trattasi prodotte dal convenuto riportano il timbro "firmato digitalmente da ...", essendo irrilevante che i documenti siano stati notificati in formato pdf e non in formato p7m, atteso che la comunicazione ha raggiunto il suo scopo).

NDR: per tale principio si veda Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28473 del 29/11/2017, Cass. sez. III 20 aprile 2018 n. 9814, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7443 del 23/3/2017 e Cass. Cassazione civile sez. III 14 luglio 2017 n. 17450.

## **Tribunale di Alessandria, sezione prima, sentenza del 4.5.2018, n. 365**

*...omissis...*

Esposizione delle domande, eccezioni e deduzioni difensive delle parti.

Con atto di citazione ritualmente notificato, xxxxxa proposto appello avverso la sentenza n. 838/16 del 10.10.16 depositata il 9.11.16, con cui il Giudice di Pace di Alessandria ha respinto l'opposizione al precetto notificatole da parte di --- in data 22.2.16.

L'appellante lamenta che il giudice di prime cure abbia ritenuto non contestata l'eccezione avversaria circa l'invalidità della notifica dell'atto di citazione e della procura alle liti, non redatte in formato p7m, osservando che avanti al Giudice di Pace non valgono le regole del processo civile telematico e le copie degli atti di cui trattasi prodotte dal condominio convenuto riportano il timbro firmato digitalmente da ---, essendo irrilevante che i documenti siano stati notificati in formato pdf e non in formato p7m, atteso che la comunicazione ha raggiunto il suo scopo (cfr. SSUU 7665/2016). Lamenta inoltre la fondatezza dell'opposizione nel merito, in quanto che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sulla cui base è stato emesso l'atto di precetto è stato revocato e l'opposizione risulta quindi fondata nel merito (come, peraltro, riconosciuto dal giudice di prime cure, che ha affermato "nel merito l'opposizione avrebbe avuto un fondamento, risultando pacifico che l'importo indicato in decreto ingiuntivo e conseguentemente precettato risultasse errato). Lamenta, quindi, che la pronuncia sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha prodotto la cessazione della materia del contendere, ma ha dimostrato che il precetto è privo di titolo, mentre non risulta spirato il termine di cui all'art. 481 c.p.c. Lamenta, da ultimo che il giudice di prime cure ha immotivatamente compensato le spese di lite. Ha quindi chiesto dichiararsi la nullità o inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 24.11.15, con vittoria delle spese di lite.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.9.17xxxxx contestato in fatto e in diritto le difese avversarie. Ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di gravame proposti, in quanto parte appellante non ha depositato nel giudizio di primo grado gli originali sottoscritti dell'atto di citazione in opposizione e della procura alle liti e non ha svolto alcuna difesa sul punto, non potendo il giudice d'appello esaminare gli atti introduttivi del giudizio di primo grado, che risultano privi della sottoscrizione del difensore e pertanto devono considerarsi inesistenti. Ha evidenziato che, all'epoca dell'introduzione della causa di opposizione a precetto, la revoca del decreto ingiuntivo non era ancora intervenuta, il decreto era un titolo esecutivo valido ed efficace e l'atto di precetto era stato legittimamente notificato. Ha rilevato che ogni valutazione circa la validità del decreto ingiuntivo compete al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo e non al giudice dell'opposizione a precetto e il giudice di prime cure ha richiamato l'intervenuta cessazione della materia del contendere per essere spirato il termine di cui all'art. 481 c.p.c. prima della revoca del titolo esecutivo. Ha osservato, da ultimo, che il giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese sul presupposto della fondatezza dell'eccezione sollevata dalla parte opposta e ha chiesto in via incidentale la riforma sul punto dell'impugnata sentenza e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese anche del giudizio di primo grado, in quanto la compensazione è stata operata sul presupposto della parziale fondatezza dell'opposizione, mentre l'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale preclude l'esame del merito; ha peraltro chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per responsabilità aggravata.

All'udienza del 11.10.17 il difensore di parte appellata ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

Le udienze del 15.11.17 e del 6.12.17 sono state rinviate per trattative tra le parti.

All'udienza del 10.1.18 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei richiesti termini per il deposito degli scritti conclusionali.

Invalidità dell'atto di citazione in opposizione.

Risulta dagli atti che il Condominio appellato ha eccepito in comparsa di costituzione e risposta l'inesistenza e/o nullità dell'atto di citazione in opposizione e della procura alle liti, evidenziando sia l'assenza di sottoscrizione materiale, sia l'assenza di una firma digitale. Risulta, inoltre, dagli atti e non è contestato che l'odierna appellante non ha depositato gli originali degli atti e documenti notificati alla controparte.

Nell'atto di citazione in appello, la --- sostiene che la presenza della dicitura atto firmato digitalmente da --- nell'atto di citazione e nella procura alle liti prodotte dal Condominio costituisce la prova dell'avvenuta sottoscrizione digitale degli atti stessi.

Le considerazioni espresse da parte appellata non colgono nel segno, mentre devono condividersi le argomentazioni espresse nella sentenza impugnata, che trovano puntuale riscontro nella più recente giurisprudenza di legittimità.

Dalla documentazione prodotta da parte appellata emerge chiaramente che l'atto di citazione avanti al giudice di pace e la procura alle liti sono privi di firma analogica del difensore. A ben vedere, la firma analogica non è neppure presente nell'asseverazione di conformità della relata di notifica prodotta da parte convenuta. Non può quindi farsi applicazione della regola espressa dai Supremi Giudici, secondo la quale, quando un atto è stato sottoscritto in originale di proprio pugno dal difensore ed è stato trasmesso via pec con indirizzo del mittente risultante da pubblico elenco, non vi è incertezza alcuna sull'identificazione della parte e del difensore e non è necessaria la sottoscrizione dell'atto con firma digitale, essendo sufficiente che la copia telematica sia attestata conforme all'originale" (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26102 del 19/12/2016; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18758 del 28/07/2017).

L'assenza di qualsivoglia sottoscrizione autografa negli atti notificati nell'ambito di un procedimento - come quello avanti al giudice di pace - in cui non è ancora attivo il processo civile telematico e nell'attestazione di conformità redatta dal legale con riferimento agli atti telematici depositati impone di ritenere fondata l'eccezione formulata da parte convenuta ed accolta dal giudice di prime cure.

La Corte di Cassazione, la quale ha infatti ripetutamente chiarito che, non essendo operative nel giudizio di cassazione (così come nel processo avanti al giudice di pace) "le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali, la sottoscrizione in calce all'attestazione cartacea depositata presso la cancelleria della Corte deve essere necessariamente autografa (manuale) e non digitale" (così Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28473 del 29/11/2017; conf., tra le molte, Cass. sez. III 20 aprile 2018 n. 9814; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7443 del 23/3/2017; Cass. Cassazione civile sez. III 14 luglio 2017 n. 17450).

Ma vi è di più.

Parte attrice ha omesso di provare la conformità all'originale digitale della copia prodotta, nonostante l'espressa contestazione formulata da parte convenuta. E ciò in chiaro contrasto con il disposto dell'art. 23 co. 2 D.Lvo 82/05, secondo il quale "le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta" (cfr. tra le molte, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21003 del 08/09/2017; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13439 del 27/07/2012 e da ultimo Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4932 del 2.3.2018).

Se si pone mente al fatto che l'assenza di sottoscrizione riguarda l'atto introduttivo del giudizio e la procura alle liti, il difetto produce la nullità dell'atto, come statuito nella sentenza impugnata. Infatti, la Corte di Cassazione - decidendo il caso di un atto di

appello privo di sottoscrizione digitale - ha recentemente chiarito che "la firma digitale è pienamente equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa in forza dei principi contenuti nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni (cfr., segnatamente, art. 1, comma 1, lett. p) e s), art. 20, comma 3 e art. 21) applicabili anche al processo civile in forza di quanto disposto dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24 - e delle specifiche disposizioni, di rango secondario (ma in attuazione del citato D.L. n. 193 del 2009), di cui al combinato disposto del D.M. n. 44 del 2011, artt. 11 e 34 e (in base al predetto art. 34) delle specifiche tecniche dettate dall'art. 12 del provvedimento del Ministero della giustizia del 16 aprile 2014; che, pertanto, essendo la firma digitale - al pari della sottoscrizione dell'atto analogico (cd. cartaceo) ai sensi dell'art. 125 cod. proc. civ. (cfr. tra le altre Cass. n. 1275/2011) - requisito di validità dell'atto introduttivo del giudizio (anche di impugnazione), in quanto essa attiene alla formazione dello stesso e alla sua riconducibilità a chi lo ha formato (nella specie, necessariamente al difensore munito di procura), l'inammissibilità dell'appello derivava già da siffatta carenza, non sanabile" (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14338 del 08/06/2017).

Simili considerazioni impongono il rigetto dell'appello proposto dalla xxxxxx pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello proposto xxx la sentenza n. 838/16, R.G. 578/16, cron. 4522/16, rep. 676/16 emessa dal Giudice di Pace di Alessandria in data 10/10/2016 e depositata in data 9/11/2016; in accoglimento dell'appello incidentale proposto xxxxxx e in parziale riforma della sentenza n. 838/16, R.G. 578/16, cron. 4522/16, rep. 676/16 emessa dal Giudice di Pace di Alessandria in data 10/10/2016 e depositata in data 9/11/2016, condanna xxxxxx rifondere a xxxe spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 600,00 oltre al 15% di spese generali e € 125,00 per esborsi, IVA e cpa come per legge; condanna -- a rifondere xxx spese del presente giudizio, che liquida in E 1.000,00 oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA come per legge.